

Documento	Disciplinare di gara
Denominazione Gara	<i>Fornitura di dispositivi a microonde per la progettazione e la realizzazione del ricevitore criogenico multibeam per il fuoco primario del Sardinia Radio Telescope.</i>
Tipo di procedura	Negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, numero 50.
Atto di avvio	Determinazione n. 74 del 14 Aprile 2020
Importo complessivo	Euro 21.600,00 (ventunomilaseicento/00)
Resp.le del procedimento	Ing. Maria Teresa Caria
CUP	C56C18000840005
CIG Lotto 1	8275839E60
CIG Lotto 2	827584100B

Contenuto del documento

Art. 1	Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	4
Art. 2	Piattaforma elettronica di gestione della procedura	4
Art. 3	Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni.....	4
	Documenti di gara	5
	Chiarimenti.....	5
	Comunicazioni	5
Art. 4	Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti.....	5
	Oggetto	5
	Valore a base d'asta	5
	Opzioni e rinnovi.	6
	Lotti.....	6
	Modifiche del contratto.....	6
	Costo della manodopera.....	6
	Oneri per la sicurezza	6
Art. 5	Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione	6
Art. 6	Requisiti generali	8
Art. 7	Requisiti speciali e mezzi di prova	8
	Requisiti di idoneità	8
	Requisiti di capacità tecnica	8
Art. 8	Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
Art. 9	Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili.....	9
Art. 10	Avvalimento	9
Art. 11	Subappalto	10
Art. 12	Garanzia provvisoria	10
Art. 13	Sopralluogo	10
Art. 14	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.	10
Art. 15	Modalità di presentazione e sottoscrizione dell'offerta	11
	Modalità di presentazione	11
	Modalità di sottoscrizione dei documenti di gara.....	11
Art. 16	Procedura di gara – Documentazione amministrativa.....	11
Art. 17	Soccorso istruttorio	13
Art. 18	Contenuto dell'offerta tecnica	14
Art. 19	Contenuto dell'offerta economica	14
Art. 20	Operazioni di gara – Valutazione offerte.....	14

Art. 21	Operazioni di gara – Procedura di aggiudicazione	15
Art. 22	Operazioni di gara – Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione (EV)	15
Art. 23	Operazioni di gara – Valutazione complessiva	21
Art. 24	Operazioni di gara - Verifica di anomalia delle offerte.....	22
Art. 25	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione.....	22
Art. 26	Aggiudicazione - Garanzia definitiva	22
Art. 27	Aggiudicazione - Stipula del Contratto / Invio Ordine	23
Art. 28	Diritti di proprietà intellettuale	23
Art. 29	Utilizzo di foto e immagini da parte dall'aggiudicatario.....	23
Art. 30	Esecuzione del contratto – “Vendor Rating”	24
Art. 31	Validità dei prezzi	24
Art. 32	Pagamenti	24
Art. 33	Contestazioni – Inadempienze – Penalità	25
	Generalità - Penalità per inadempienze	25
	Constatazioni – applicazioni – comunicazioni.....	25
	Addebito delle penali.....	25
	Penali specifiche – ritardi nella consegna	26
	Penali specifiche - Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti	26
Art. 34	Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	26
Art. 35	Fallimento dell'Aggiudicatario	27
Art. 36	Risoluzione del contratto.....	27
	Risoluzione automatica.....	27
	Irregolarità - ritardi - negligenze.....	27
Art. 37	Esecuzione in danno.....	28
	Effetti della risoluzione	28
Art. 38	Clausola risolutiva espressa	28
Art. 39	Definizione delle controversie - Foro competente.....	29
Art. 40	Ruoli assegnati dalla Stazione Appaltante.....	29
Art. 41	Procedure di ricorso	29
Art. 42	Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali.....	29

Ambito di riferimento – Note di premessa.

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope" (SRT), *facility* osservativa radioastronomica dell'INAF distante circa 45 km da Cagliari, in località "Pranusanguni", strada provinciale 25, comune di San Basilio (SU). Il SRT è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

Con determinazione a contrarre n. **161** del **5 luglio 2019** questa Amministrazione ha deliberato di selezionare un operatore economico al quale affidare la **fornitura dei dispositivi a microonde per la progettazione e la realizzazione del ricevitore criogenico multibeam per il fuoco primario del Sardinia Radio Telescope**.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 3 del Codice.

Il luogo della fornitura è la sede dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, come sopra definito, codice NUTS ITG27.

Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza n° 5 - 09047 Selargius (CA)

C.F. 97220210583

P.IVA 06895721006

Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oe-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: <http://www.oe-cagliari.inaf.it> sezione "Amministrazione Trasparente"

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Art. 2 Piattaforma elettronica di gestione della procedura

A decorrere dal 18 ottobre 2018, in aderenza con il combinato disposto artt. 40 e 52 del Codice, nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra la stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Costituiscono gli elementi essenziali della procedura di appalto i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte.

La presente procedura di gara viene sviluppata mediante la piattaforma elettronica di e-procurement della CONSIP, ossia "piattaforma MEPA".

Art. 3 Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni

DOCUMENTI DI GARA

La **documentazione ufficiale di gara**, che la descrive e disciplina, è costituita da:

1. Lettera d'invito
2. Disciplinare
3. Capitolato tecnico

Tale documentazione è interamente disponibile sulla piattaforma telematica.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'area comunicazioni del MEPA, entro i termini indicati nella piattaforma. Ai quesiti sarà data risposta, trasmessa a tutti i concorrenti, mediante la stessa modalità.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana: eccezionalmente, nel rispetto del principio di non discriminazione e di libero scambio fra i mercati comunitari, possono essere valutate istanze in lingua inglese provenienti da operatori economici esteri.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 4 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

OGGETTO.

L'appalto è finalizzato alla **fornitura dei dispositivi a microonde per la progettazione e la realizzazione del ricevitore criogenico multibeam per il fuoco primario del Sardinia Radio Telescope**, come da specifiche di Capitolato.

VALORE A BASE D'ASTA.

Dall'analisi del mercato e dalla consultazione dei listini dei diversi fornitori anche reperibili online è stato valutato un valore complessivo a base d'asta pari a **euro 21.600,00 (ventunomilaseicento/00)**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Sono stimati pari a zero gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il valore complessivo è suddiviso in due lotti:

N. Lotto	CIG	Importo
Lotto 1	CIG 8275839E60	€ 11.600,00
Lotto 2	CIG 827584100B	€ 10.000,00

Detti importi saranno quelli da sottoporre a ribasso.

CPV di riferimento: 32570000-9 Apparecchiature per comunicazioni.

OPZIONI E RINNOVI.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 3 del Codice, qualora intervengano nel corso del periodo prefissato per la consegna la necessità di acquisire, per un importo massimo pari a euro 5.000,00 al netto di Iva, un numero di prodotti maggiore rispetto a quelli richiesti, di integrare l'ordine riconoscendo il costo relativo espresso in fase di offerta dal fornitore.

LOTTI.

La stazione appaltante ha valutato, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, analizzata la tipologia di fornitura richiesta e l'importo complessivo dell'appalto, che la suddivisione in due lotti in modo da favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese.

Sono inammissibili le offerte parziali dei singoli lotti.

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

COSTO DELLA MANODOPERA.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, trattandosi di fornitura senza posa in opera, non è richiesto all'operatore economico di indicare nell'Offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ONERI PER LA SICUREZZA.

Non pertinente alla presente procedura.

Art. 5 Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Art. 7 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. In considerazione dell'utilizzo di piattaforma elettronica per lo scambio di comunicazioni, è consentito allegare i documenti in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alle Regole generali previste dall'abilitazione al Bando relativo nella piattaforma telematica.

La stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 8 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati in precedente paragrafo. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciale per l'Artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di **capacità tecnica** di cui al precedente articolo deve essere posseduto almeno dalla mandataria. La mandataria o una singola consorziata deve in ogni caso possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Art. 9 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati a seguire. Nel merito, il requisito relativo all'**iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciale per l'Artigianato deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Art. 10 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escusione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 11 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta la parte di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 co. 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 12 Garanzia provvisoria

Analizzata la peculiarità del mercato dei prodotti richiesti, per la presentazione dell'offerta, l'Amministrazione ritiene opportuno non richiedere la garanzia provvisoria.

Art. 13 Sopralluogo

Non previsto per la presente procedura.

Art. 14 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

In aderenza con la Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*" ("Delibera"), per l'anno 2019, qualora il valore dell'appalto sia inferiore a euro 150.000, ai sensi dell'art. 2 della Delibera **non è dovuto il contributo** da parte dell'operatore economico concorrente.

Art. 15 Modalità di presentazione e sottoscrizione dell'offerta

In aderenza con il combinato disposto artt. 40 e 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici posti a disposizione sulla piattaforma MEPA della CONSIP.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La presente procedura d'appalto viene sviluppata mediante l'utilizzo dello strumento di negoziazione disponibile sulla piattaforma MEPA della CONSIP.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara che compongono l'offerta dell'operatore economico saranno sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, in aderenza con le specifiche prescrizioni che saranno date sulla piattaforma elettronica utilizzata dalla stazione appaltante. Per i diversi approdi giurisprudenziali, sono valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sottoscrive manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, accompagnandola alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 16 Procedura di gara – Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà trasmettere attraverso la piattaforma elettronica la documentazione che sarà richiesta dalla stazione appaltante, come di seguito elencata.

1) Capitolato tecnico (d'appalto)

Dovrà essere allegato, firmato digitalmente, il **capitolato tecnico** a certificazione della piena accettazione delle specifiche tecniche e delle condizioni di fornitura richieste dalla stazione appaltante.

2) Documentazione ulteriore per gli operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda.

Art. 17 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. passoe) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 18 Contenuto dell'offerta tecnica

Il concorrente dovrà trasmettere attraverso la piattaforma elettronica la propria offerta per la fornitura richiesta.

L'offerta tecnica sarà costituita dai data sheet, dai grafici e tabelle del produttore dei dispositivi offerti dai quali si evinca in modo chiaro ed inequivocabile gli elementi che saranno valutati dalla Commissione giudicatrice attraverso i criteri di valutazione che sono esposti nell'articolo 22 di questo Disciplinare.

Art. 19 Contenuto dell'offerta economica

Il concorrente dovrà trasmettere attraverso la piattaforma elettronica la propria offerta per la fornitura, in accordo con le specifiche tecniche espresse nella propria offerta tecnica.

L'offerta economica dovrà essere inserita utilizzando il modulo standard reso disponibile dalla piattaforma web utilizzata. Inoltre dovrà essere caricato a sistema anche il formulario di offerta economica reso disponibile dalla SA. In caso di incongruenza tra i due documenti farà fede in modulo standard.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che presentino delle condizioni di validità dell'importo offerto.

Non sono ammesse offerte parziali per singolo lotto. Ciò comporta che tutti i prodotti indicati nel singolo lotto devono essere offerti dal concorrente rispettando almeno i requisiti minimi richiesti.

Art. 20 Operazioni di gara – Valutazione offerte

Ai fini dell'espletamento delle sessioni di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, il Direttore della Stazione Appaltante nominerà la Commissione giudicatrice e di gara prevista dall'art. 77 del Codice, composta da almeno 3 membri, e identificherà il soggetto che assumerà le funzioni di Presidente. Ovvero potrà definire un seggio monocratico di gara presieduto dal Responsabile del procedimento per l'espletamento delle procedure di seduta pubblica connesse con la verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.

Tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione, giudicatrice di gara, saranno registrate in appositi verbali.

Le eventuali esclusioni saranno erogate dal Direttore, che ne dovrà dare dettagliata motivazione e comunicate a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 21 Operazioni di gara – Procedura di aggiudicazione

La gara sarà esperita ai sensi e nel rispetto dell'art. 95 del Codice, e sarà aggiudicata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine, si procederà secondo il calendario appresso indicato:

1. in data, ora e luogo, comunicata attraverso l'Area Comunicazioni della piattaforma elettronica di e-procurement utilizzata agli operatori economici che avranno presentato offerta, la Commissione (o il seggio monocratico) di gara procederà in seduta pubblica telematica:
 - a) a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa trasmessa, in termini di validità della firma digitale apposta e della presenza e regolarità della documentazione richiesta dall'Amministrazione;
 - b) ai sensi dell'art. 36 comma 6-bis del Codice, alla verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ed eventualmente il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri rilevabili dai dati dell'ANAC;
2. al termine della verifica dei documenti amministrativi, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, verificherà la presenza della documentazione tecnica richiesta dalla Stazione Appaltante come busta B telematica;
3. Nel corso di successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione giudicatrice procederà all'esame nel merito dell'offerta tecnica, volta a verificarne l'idoneità e il rispetto dei requisiti richiesti e ad attribuire i punteggi con le modalità e i criteri di valutazione di cui al successivo Articolo;
4. In successiva seduta pubblica telematica, che si terrà in data e ora che sarà notificata attraverso l'Area Comunicazioni della piattaforma web utilizzata, agli operatori economici che non sono stati esclusi dalla gara, l'apertura delle buste digitali dell'offerta economica e il conseguente calcolo e attribuzione del punteggio, parziale e finale. Sulla base della graduatoria derivante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici, il Presidente di Commissione o il seggio di gara proporrà l'aggiudicazione (geralmente indicata come "aggiudicazione provvisoria", atto endoprocedimentale della Stazione Appaltante) a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio somma più alto.

La Stazione Appaltante provvederà attraverso il sistema AVCPASS ad acquisire tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dalla vigente normativa. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l'Ente procede come sopra previsto a individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

Art. 22 Operazioni di gara – Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione (EV)

In aderenza con le disposizioni contenute nella Determinazione a contrarre del Direttore della Stazione Appaltante, questo appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, sulla base degli EV e dei punteggi di seguito indicati. La Commissione giudicatrice, per la valutazione dei concorrenti, dispone di un massimo di 100 punti, distribuiti come segue:

CRITERIO	Punteggio massimo
Valutazione tecnica	85
Offerta economica (prezzo/ri-basso)	15

Valutazione Tecnica

Dove non viene espressamente indicato, il calcolo del punteggio da attribuire sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, espresso dalla formula:

$$P(a) = \sum_i [W_i * V(a)_i]$$

dove

- $P(a)$ è il punteggio complessivo, variabile fra 0 e 100, attribuito all'offerta "a";
- W_i è il peso attribuito al criterio i -esimo;
- $V(a)_i$ è il coefficiente prestazionale dell'offerta "a" rispetto al criterio i -esimo, variabile fra 0 (zero) e 1 (uno).

La Commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di **85 punti** da attribuire a ciascun concorrente sulla base dei criteri di valutazione tecnica, e relativi pesi W_i , descritti nella tabella che segue. Per il calcolo dei $V(a)_i$ a ciascun commissario è richiesta l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno. La gradualità della valutazione seguirà una scala dove:

Criteri di valutazione: Qualità complessiva del prodotto offerto. La valutazione potrà avvenire alternativamente utilizzando:

Criterio A: discrezionale soggettivo

Il presente criterio verrà impiegato dalla commissione qualora la qualità del parametro del sub-criterio debba essere valutato in base agli andamenti riportati nei grafici richiesti. Questi devono essere ben leggibili e non devono riportare ambiguità nei valori rappresentati (per esempio più di un valore dello stesso parametro alla stessa frequenza). I grafici devono plottare i parametri richiesti in ordinata (scala in dB o in lineare secondo quanto richiesto in ogni sub-criterio) e la frequenza in ascissa in scala lineare. Una chiara rappresentazione dei parametri, la buona scelta delle scale dei valori in ordinata e in ascissa (come la scelta della scala in frequenza principalmente nel range di frequenza di funzionamento

del dispositivo e il numero di punti) contribuisce alla valutazione complessiva del prodotto offerto.

A ciascuno degli elementi qualitativi elencati e meglio specificati nella tabella per ciascun lotto, è assegnato un punteggio discrezionale, attribuito da parte di ciascun commissario attraverso un coefficiente variabile da zero ad uno. La gradualità della valutazione effettuata dai commissari seguirà una scala dove:

- 0,00 (zero) punti equivale a una valutazione di totale insufficienza ovvero inadeguatezza ovvero non rispondenza ovvero incongruità della proposta tecnica al criterio di valutazione indicato dalla Stazione Appaltante;

- 0,20 punti equivale a una valutazione di forte insufficienza ovvero inadeguatezza ovvero non rispondenza ovvero incongruità della proposta tecnica al criterio di valutazione indicato dalla Stazione Appaltante

- 0,40 punti equivale a una valutazione di parziale insufficienza ovvero inadeguatezza ovvero non rispondenza ovvero incongruità della proposta tecnica al criterio di valutazione indicato dalla Stazione Appaltante

- 0,60 punti equivale a una valutazione di discreta sufficienza ovvero adeguatezza ovvero rispondenza ovvero congruità della proposta tecnica al criterio di valutazione indicato dalla Stazione Appaltante;

- 0,80 punti equivale a una valutazione di buona adeguatezza ovvero rispondenza ovvero congruità della proposta tecnica al criterio di valutazione indicato dalla Stazione Appaltante;

- 1,00 (uno) punti equivale a una valutazione di ottima adeguatezza ovvero rispondenza ovvero congruità della proposta tecnica al criterio di valutazione indicato dalla Stazione Appaltante.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, e viene attribuito il valore 1 (uno) al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Criterio B: tabellare oggettivo

Il presente criterio verrà impiegato dalla commissione qualora la qualità del parametro del sub-criterio debba essere valutato attraverso un valore specifico riportato nel datasheet del singolo dispositivo allegato all'offerta tecnica.

I Commissari valuteranno qualitativamente e comparativamente il prodotto in base al miglioramento dei requisiti tecnologici rispetto ai valori minimi o massimi dei parametri richiesti nel Capitolato, aggiudicando un punteggio massimo attribuibile per ogni sub-criterio, in base a quanto di seguito specificato: l'assegnazione del punteggio sarà data in forma tabellare oggettiva nel seguente modo: posto "C" il parametro tecnico da valutare, all'offerta i-esima verrà assegnato un coefficiente $PC_i = VRDC - C_i / VRDC$ (dove VRDC sta per valore richiesto dal capitolato) se il parametro valutato risulta migliorativo se INFERIORE al VRDC,

mentre il coefficiente sarà calcolato come $PCi = Ci - VRDC / VRDC$ se il parametro valutato risulta migliorativo se SUPERIORE al VRDC.

Successivamente i coefficienti “PCi” calcolati saranno normalizzati al valore PCmax (corrispondente al valore di Cmin o Cmax migliorativo offerto) al quale verrà assegnato il punteggio massimo attribuibile per il relativo sub-criterio, e proporzionalmente saranno assegnati i punteggi agli altri valori “PCi”.

Esempi:

1. ipotizziamo un sub-criterio con punteggio massimo attribuibile pari a 10 e di cui il parametro richiesto dal capitolato risulti essere $VRDC = 1$, migliorabile con valori più bassi (Ci) rispetto al VRDC. Se “Ci” vale 0.8 ($PCi=0.2$) e “Ci-min” vale 0.6 ($PCi-min = 0.4$), al concorrente con PCi-min saranno assegnati tutti e 10 i punti mentre al concorrente con PCi pari a 0.2 saranno assegnati in maniera proporzionale normalizzato al punteggio massimo attribuibile $PCNi = PCi \cdot 10 / PCi-min$ punti, ovvero 5 punti. Ovviamente se il parametro offerto è pari al VRDC, e quindi senza nessuna miglioria, il punteggio assegnato sarà pari a zero.
2. ipotizziamo un sub-criterio con punteggio massimo attribuibile pari a 7 e di cui il parametro richiesto dal capitolato risulti essere $VRDC = 16$, migliorabile con valori più alti (Ci) rispetto al VRDC. Se “Ci” vale 18 ($PCi = 0.125$) e “Ci-max” vale 24 ($PCi-max = 0.5$), al concorrente con PCi-max saranno assegnati tutti e 7 i punti mentre al concorrente con PCi pari a 0.125 saranno assegnati in maniera proporzionale normalizzato al punteggio massimo attribuibile $PCNi = PCi \cdot 7 / PCi-max$ punti, ovvero 1.75 punti. Ovviamente se il parametro offerto è pari al VRDC, e quindi senza nessuna miglioria, il punteggio assegnato sarà pari a zero.

Nota: nelle tabelle della scheda tecnica di fornitura (al punto 4.1) è richiesto, laddove indicato tramite asterisco (*), il grafico di andamento del relativo parametro in funzione della frequenza. La Commissione, al fine di assegnare un corretto punteggio per ogni parametro preso in esame, oltre a considerare i valori tabellari minimi, tipici e massimi riportati nei datasheet da allegare per ogni prodotto, si avvarrà della facoltà di determinare il valore di “Ci” anche in base all’andamento del grafico parametro-frequenza (dove richiesto) qualora il plottato dovesse mostrare un andamento del parametro da valutare non costante o qualora il valore “Ci” riportato nel datasheet in tabella dovesse risultare poco significativo sempre in base all’andamento del plottato.

Nota bene: si procederà alla riparametrazione del punteggio ottenuto in sede di offerta tecnica. Al concorrente con il punteggio tecnico più alto sarà assegnato il valore tecnico massimo, e ai concorrenti successivi in graduatoria il valore proporzionale.

LOTTO 1

VOCE	Punteggio massimo attribuibile (Wi)
<p>1 - Band Pass Filter.</p> <p>Subcriterio 1.1 – max punti 10</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Fattore di forma (ripidità di attenuazione fuori banda)</i> la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il filtro caratterizzato da una maggiore pendenza nel taglio fuori banda (ripidità in frequenza di taglio del segnale fuori banda). Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio A</i>. <p>Subcriterio 1.2 – max punti 5</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Pass band Insertion loss</i> la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il filtro caratterizzato da una minore perdita nella banda di frequenza richiesta. Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio A</i>. <p>Subcriterio 1.3 – max punti 5</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Ampiezza del ripple in banda passante (piattezza di banda).</i> la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il filtro caratterizzato da una migliore risposta in banda passante (piattezza in banda). Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio A</i>. 	20
<p>2 - Medium Power Amplifier</p> <p>Subcriterio 2.1 – max punti 30</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Guadagno</i> la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il prodotto con guadagno tipico maggiore rispetto al valore richiesto. Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio B</i>. <p>Subcriterio 2.2 – max punti 20</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Robustezza in termini di output P1dB (o equivalentemente IP1dB)</i> 	50

la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il prodotto con OP1dB (o equivalentemente IP1dB) maggiore rispetto al valore richiesto. Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio B</i> .	
3 - Attenuator Subcriterio 3.1 – max punti 10 – <i>Attenuazione</i> la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il prodotto caratterizzato da una migliore accuratezza del valore di attenuazione richiesto su tutta la banda di funzionamento. Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio A</i> . Subcriterio 3.2 – max punti 5 – <i>Minore VSWR</i> la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il prodotto caratterizzato da un minore valore di VSWR su tutta la banda di funzionamento. Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio B</i> .	15

LOTTO 2

VOCE	Punteggio massimo attribuibile (Wi)
1 - Noise Source Subcriterio 1.1 – max punti 40 – <i>ENR</i> la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il prodotto caratterizzato da un valore di ENR maggiore rispetto al minimo richiesto in capitolato. Il punteggio verrà assegnato attraverso il <i>Criterio A</i> . Subcriterio 1.2 – max punti 25 <i>Alimentazione</i>	85

la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il prodotto che dovesse avere, oltre alla/e tensione/i richieste in capitolato anche ulteriori valori di tensione di alimentazione, sia linearmente (per esempio da 15 a 28 V DC) o discretizzato (per esempio 15, 24 e 28 V DC). Il punteggio verrà assegnato attraverso il *Criterio A*.

Subcriterio 1.3 – max punti 20

Stabilità della potenza di uscita vs variazioni della tensione di alimentazione

la Commissione valuterà qualitativamente e comparativamente con un maggior punteggio il prodotto caratterizzato da una migliore stabilità di potenza di uscita in relazione ad eventuali variazioni di tensione di alimentazione. Il punteggio verrà assegnato attraverso il *Criterio A*.

Offerta economica

La Commissione di gara dispone di **15 punti** da attribuire al concorrente in funzione del ribasso offerto rispetto alla base di gara. Il coefficiente $V_{(a)i}$ proporzionale al ribasso offerto dai singoli concorrenti, è ottenuto dalla formula interdipendente riportata come **“Lineare spezzata sulla media”** fra le formule offerte dalla piattaforma utilizzata. La formula premia i ribassi offerti con un punteggio linearmente crescente, ma con fattore di proporzionalità tipicamente inferiore (così da indurre minore incentivo al ribasso) per ribassi superiori a un valore soglia dato dalla media aritmetica dei ribassi offerti. Per il dettaglio sull'algoritmica della formula si veda il documento Consip **“Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico”** aggiornamento del 13 marzo 2017. Il parametro “k” è posto pari a 0,85.

Art. 23 Operazioni di gara – Valutazione complessiva

Si precisa che ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi saranno approssimati fino alla terza cifra decimale. Nel caso di **offerte pari classificate**, prime in graduatoria finale, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di **ulteriore parità** si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924; preso atto che la modalità di svolgimento della gara è totalmente elettronica e la presenza fisica dei concorrenti in sala, per lo storico dei verbali di gara della Stazione Appaltante, è evento estremamente raro, al fine di contemperare la speditezza del processo amministrativo e il rispetto del disposto normativo ex art. 77 R.D. 827/1924, qualora non siano presenti rappresentanti dei concorrenti, si procederà ai sensi dell'art. 77 comma 2 del citato R.D., *“la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario”*, alla presenza di un testimone individuato dal seggio di gara, si procederà al sorteggio del vincitore.

Art. 24 Operazioni di gara - Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta economica proposta come aggiudicataria appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, e per essa il RUP, avvalendosi discrezionalmente del supporto tecnico della stazione appaltante, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente che ha presentata l'offerta ritenuta potenzialmente anomala, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna al concorrente un termine per la trasmissione delle spiegazioni **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta trasmessa dalla stazione appaltante.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede a formulare la proposta di aggiudicazione per la prima offerta non anomala presente in graduatoria.

Art. 25 Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

Sulla base dell'esito della valutazione delle offerte e previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione presentata dal RUP, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, la stazione appaltante aggiudica l'appalto. Resta fermo che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Art. 26 Aggiudicazione - Garanzia definitiva

Analizzata la peculiarità del mercato dei prodotti richiesti, per la presentazione dell'offerta, l'Amministrazione ritiene opportuno non richiedere la garanzia definitiva.

Art. 27 Aggiudicazione - Stipula del Contratto / Invio Ordine

Ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 10, al presente appalto **non** si applica il termine dilatorio della stipula del contratto. La stipulazione del presente contratto **non** è inoltre subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente previsto dalla stazione appaltante.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in misura di euro 16 (sedici) ogni quattro pagine.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 28 Diritti di proprietà intellettuale

Con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale commessa con l'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario perfezionerà l'appalto affidato fornendo beni e/o servizi sui quali non esistono privative, a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, diritti su disegni o modelli, brevetti o marchi, nomi commerciali.

Art. 29 Utilizzo di foto e immagini da parte dall'aggiudicatario

E' fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, **l'utilizzo di**

immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 30 Esecuzione del contratto – “Vendor Rating”

La stazione appaltante esegue, necessariamente e in coerenza con il disposto normativo, attraverso il Direttore dell'esecuzione se nominato, il monitoraggio delle prestazioni rese dall'aggiudicatario nel corso dell'esecuzione del contratto. Tale verifica è in aderenza con il disposto dell'art. 31 comma 12 del Codice, dove il soggetto responsabile dell'Ente “... *individua preventivamente ... le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa ...*”

Oltre tale procedura di monitoraggio sul rispetto delle condizioni contrattuali, la stazione appaltante, attraverso le figure istituzionali a ciò preposte, attua il monitoraggio dei comportamenti dell'aggiudicatario che potranno essere utilizzati quali elementi di valutazione dell'impresa. Fermo restando quanto disposto ed esclusiva competenza dell'A.N.AC in materia di *vendor rating*, la stazione appaltante manterrà uno storico dei precedenti comportamenti dell'aggiudicatario, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'aderenza al disposto contrattuale, anche se questo non conduce a comminare delle penalità.

Sarà cura del RUP, in sede di verifica di conformità dell'esecuzione delle prestazioni, rilevare e segnalare alla stazione appaltante detti comportamenti che possono potenzialmente comportare un rating negativo dell'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, qualora la Stazione appaltante dimostri che l'aggiudicatario si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, su proposta del Responsabile del procedimento e con motivato provvedimento del Direttore, l'aggiudicatario potrà essere esclusa per un periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla partecipazione a gare indette dalla stazione appaltante.

Art. 31 Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicatario sull'importo posto a base di gara.

Art. 32 Pagamenti

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, a valle dell'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del

contratto come confermata dal Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica. ***L'Operatore economico aggiudicatario potrà emettere la fattura solo dietro esplicita autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero del Responsabile unico del procedimento.***

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Non sono previsti pagamenti in acconto.

Art. 33 Contestazioni – Inadempienze – Penalità

GENERALITÀ - PENALITÀ PER INADEMPIENZE

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

CONSTATAZIONI – APPLICAZIONI – COMUNICAZIONI

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

ADDEBITO DELLE PENALI

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto richiesto dal capitolato d'appalto, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base d'asta per

ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

PENALI SPECIFICHE – RITARDI NELLA CONSEGNA

Sarà irrogata una penale pari allo **0,1% (unpermille)** dell'importo a base d'asta per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura. I giorni di ritardo si intendono calcolati a partire dalla data di trasmissione sulla piattaforma dell'ordine siglato dalla stazione appaltante.

PENALI SPECIFICHE - MANCATA PRESENTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SUBAPPALTI

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 34 Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 35 Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 36 Risoluzione del contratto

RISOLUZIONE AUTOMATICA

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art. 1456* del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

IRREGOLARITÀ - RITARDI - NEGLIGENZE

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della

Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

Art. 37 Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 38 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 39 Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 40 Ruoli assegnati dalla Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha indicato quale:

Responsabile del procedimento (RUP): Ing. Maria Teresa Caria;

N.B.: per comunicazioni e richieste di chiarimenti è disposto l'utilizzo degli strumenti resi disponibili attraverso la piattaforma di e-procurement.

Art. 41 Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 42 Riservatezza delle informazioni - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del ***"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE"***, denominato anche ***"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"***, lo ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"***, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati degli Operatori Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto ***"Istituto"***, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Giudicatrice, presso il medesimo ***"Istituto"***.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del ***"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"*** ed, in particolare, il diritto di accedere ai

propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"***, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.

5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al ***"Responsabile della Protezione dei Dati"*** dello ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"***:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpdp@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpdp-inaf@legalmail.it***.
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel ***"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"*** e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.